



DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa del senatore ZANDA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 GENNAIO 2009

Modifica dell'articolo 21 della Costituzione in materia
di pluralismo dell'informazione

ONOREVOLI SENATORI. - È dopo molta ponderazione che viene sottoposto al Parlamento il presente disegno di legge costituzionale contenente integrazioni all'articolo 21 della Costituzione.

Esso corrisponde sia alla macroscopica esigenza di completare il nostro ordinamento costituzionale con norme sul pluralismo dell'informazione e sul conflitto di interessi analoghe a quelle presenti nella legislazione di tutte le democrazie evolute, sia ad esigenze più specifiche, ma non meno rilevanti, legate alla storia d'Italia degli ultimi anni.

Si tratta, com'è evidente, della regolamentazione di questioni generali e di principio determinanti per il corretto svolgimento dei fondamentali processi democratici del nostro Paese e, come tali, assolutamente meritevoli di essere disciplinate con normativa di rango costituzionale.

Il disegno di legge tiene conto della necessità di porre rimedio alle gravi conseguenze che l'assenza di una normativa adeguata sta determinando nel nostro Paese dove da anni prospera e si sviluppa indisturbato il più eclatante, endemico ed invasivo conflitto di interessi che sia mai apparso in una democrazia occidentale, conflitto cui consegue una quotidiana mortificazione del pluralismo dell'informazione.

Il disegno di legge costituzionale che questa relazione, sia pur brevemente, si propone di illustrare lascia immutato, completandolo, il contenuto dell'articolo 21 della Costituzione, le cui prescrizioni hanno dimostrato con il passare degli anni una sempre più rilevante validità e attualità.

Il disegno di legge prevede esclusivamente l'inserimento, all'interno dell'articolo 21, e

precisamente dopo il primo comma, di due nuovi commi volti a disciplinare due fatti specie che nell'anno 1948, quando cioè la nostra Costituzione è stata emanata, non era in nessun modo prevedibile che si sarebbero sviluppate con tanta forza e tanta pericolosità e che, di conseguenza, non potevano in nessun modo essere regolamentate.

Le norme proposte hanno l'obiettivo di affermare i principi del pluralismo dell'informazione e disciplinare i casi più rilevanti di ineleggibilità e incompatibilità dovuti al conflitto di interessi dei proprietari o dei gestori di mezzi di informazione a diffusione nazionale.

In particolare, la previsione del secondo comma dell'articolo 21 come introdotto dal presente disegno di legge è diretta a rendere chiara, esplicita e netta la tutela del pluralismo dell'informazione. Per far ciò la nuova norma costituzionale impegna il Parlamento ad emanare norme a garanzia del pluralismo dell'informazione, a favore della sua imparzialità anche ponendo limiti alle concentrazioni e vietando posizioni dominanti.

Nel nuovo terzo comma dell'articolo 21 viene regolamentato, attraverso la previsione di specifiche cause di ineleggibilità e di incompatibilità, il gravissimo fenomeno del conflitto di interessi tra i titolari di alcuni organi costituzionali, nonché dei membri del Governo e dei Presidenti delle giunte regionali e posizioni di rilevante influenza nella proprietà o nella gestione di reti televisive o telematiche e la proprietà o la gestione di quotidiani o periodici.

Influenza rilevante è l'espressione che meglio definisce le posizioni societarie dalle quali possono potenzialmente scaturire i con-

flitti di interessi che è necessario disciplinare. Tale espressione, infatti, ha ormai trovato piena accoglienza nel nostro ordinamento giuridico dove compare sia nella normativa *antitrust*, sia in quella del codice ci-

vile e più precisamente del nuovo diritto societario.

Lo stesso nuovo terzo comma, infine, prevede che altri casi di conflitto di interessi possano essere regolamentati con legge ordinaria.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

1. All'articolo 21 della Costituzione, dopo il primo comma sono inseriti i seguenti:

«La Repubblica garantisce e tutela con apposite norme il pluralismo dell'informazione, ne favorisce l'imparzialità, pone limiti alle concentrazioni e vieta posizioni dominanti nella proprietà di imprese che producono informazione a diffusione nazionale, regionale o interregionale.

L'influenza rilevante nella proprietà o nella gestione di una o più reti radiotelevisive o telematiche, nonché di uno o più quotidiani o periodici a diffusione nazionale o interregionale è causa di ineleggibilità alla carica di deputato e di senatore della Repubblica, nonché di incompatibilità con la carica di Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio dei Ministri, Presidente e giudice della Corte costituzionale, Ministro, Vice Ministro, Sottosegretario di Stato, vice presidente del Consiglio superiore della magistratura e Presidente della Giunta regionale. Altri casi di conflitto di interessi possono essere regolamentati con legge».